

(N. 807)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore RUSSO Salvatore

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 11 NOVEMBRE 1954

Nuove norme per la formazione delle graduatorie dei vincitori di concorso a cattedre di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria.

ONOREVOLI SENATORI. — Nei concorsi a cattedre per l'insegnamento nelle scuole medie accade un fatto assai sorprendente. Dopo lo espletamento di un concorso, al quale si sono presentati migliaia di candidati per qualche centinaia o diecina di posti, si constata che in alcune graduatorie molti posti non si assegnano non per incapacità dimostrata dai candidati, ma perchè *per il criterio di valutazione dei titoli vigente* molti candidati pur conseguendo nelle prove di esame una media di 7, siccome possiedono pochi titoli didattici, non arrivano al traguardo dei 70/100 punti e perciò non possono essere compresi nella graduatoria dei vincitori.

Basta dare uno sguardo ai risultati dei concorsi banditi il 27 aprile 1951. Nel concorso a cattedre di lettere classiche nei licei (ta-

bella 2 cl.) solo 34 posti dei 63 sono stati coperti e in quello a cattedre di italiano, latino e storia (tabella 4) solo 50 dei 138 posti.

Così dopo anni di lavoro e dopo un dispendio enorme da parte dell'organizzazione scolastica e dei candidati, non si arriva a coprire tutti i posti messi a concorso! E allora o si cambiano i criteri di valutazione o si dà la possibilità che siano coperti i posti vacanti dai candidati che hanno rivelato idoneità di preparazione.

Il presente disegno di legge vuole risolvere il problema seguendo la seconda soluzione, perchè non è possibile mutare i criteri di valutazione dei titoli per i concorsi del 1951 già espletati e per quelli del 1953 in via di espletamento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A modifica dell'articolo 68 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, nella formazione delle graduatorie dei vincitori nei concorsi a cattedre di insegnamento negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, comprese le scuole di avviamento professionale, i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano conseguito l'idoneità, saranno conferiti in ordine di merito a coloro i quali, nei concorsi medesimi, anche se non raggiungono una votazione complessiva di 70/100, hanno riportato nelle prove di esame un voto non inferiore a 7/10.

La presente legge si applica anche ai concorsi banditi con i decreti ministeriali 27 aprile 1951 e 22 maggio 1953.